

Informazioni essenziali del patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti").

In data 17 ottobre 2018 nel rispetto del termine di preavviso previsto dal Patto (come definito *infra*), i Soci CLT (come definiti *infra*) hanno comunicato (la "**Comunicazione di Disdetta**") ai Soci CLF (come definiti *infra*) la propria volontà di dare disdetta del Patto, il quale, pertanto, non verrà rinnovato alla scadenza del 29 settembre 2019 e si intenderà cessato e privo di efficacia a decorrere da tale data.

Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono pertanto un aggiornamento alla data del 19 ottobre 2018 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento Emittenti) rispetto alle informazioni essenziali pubblicate in data 4 ottobre 2016.

Ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

A. In data 9 maggio 2016, è stato sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**") tra Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., C.F. 00486240013, con sede in Torino, via Filadelfia, 220, Lavia S.S., C.F. 92019820056, con sede in Asti, via Arò, 4, e i sig.ri Luigi Luzzati, C.F. LZZLGU53P29D969J, Marco Fausto Luzzati, C.F. LZZMCF81H03Z602H, Sylvia Loew, C.F. LWOSLV44S50Z602A, Carla Luzzati, C.F. LZZCRL79H60Z602M (Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., Lavia S.S., Luigi Luzzati, Marco Fausto Luzzati, Sylvia Loew e Carla Luzzati, congiuntamente, i "**Soci CLT**" e, ciascuno, un "**Socio CLT**") e Comune di Firenze, C.F. 01307110484, con sede in Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, 1, Fidi Toscana S.p.A., C.F. 01062640485, con sede in Firenze, Viale G. Mazzini 46, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, C.F. 030097420487, con sede in Firenze Volta dei Mercanti 1, (Comune di Firenze, Fidi Toscana S.p.A., Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze, congiuntamente, i "**Soci CLF**" e, ciascuno, un "**Socio CLF**") (i Soci CLT, complessivamente da una parte, ed i Soci CLF, complessivamente dall'altra parte, congiuntamente, le "**Parti**" e, ciascuno, una "**Parte**"; i Soci CLT e i Soci CLF, congiuntamente, i "**Soci Sindacati**" e, singolarmente, un "**Socio Sindacato**"), contenente pattuizioni rilevanti ex articolo 122 del TUF e volto a disciplinare i principi relativi, *inter alia*, ad alcuni aspetti del governo societario della Società Post-Fusione (come *infra* definita) e di alcune controllate di quest'ultima, ivi incluse Centrale del Latte di Vicenza S.p.A., C.F. 02975790243, con sede in Vicenza, Via A. Faedo, 60 ("**CLV**") e Centrale del Latte della Toscana S.p.A., C.F. 06652120483, con sede in Firenze, via dell'Oltamello n. 20 ("**Centrale del Latte della Toscana**"), nonché il regime di circolazione delle rispettive Azioni Sindacate (come *infra* definite) di CLI (come *infra* definita).

B. La sottoscrizione del Patto si inserisce nell'ambito dell'operazione – i cui termini e condizioni sono disciplinati nell'accordo di fusione (l' "**Accordo di Fusione**") sottoscritto in data 4 dicembre 2015 da Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220 ("**CLT**") e Centrale del Latte di Firenze, Pistoia, e Livorno S.p.A., C.F. 00407750488, con sede in Firenze, Via dell'Oltamello, 20 ("**CLF**") e nel progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") approvato in data 27 gennaio 2016 dai consigli di amministrazione di CLT e CLF – che prevedeva il perfezionamento (complessivamente, l' "**Operazione**"):

(i) della fusione per incorporazione di CLF in CLT (la "**Fusione**");

(ii) del cambio di denominazione di CLT, quale società risultante dalla Fusione, in "**Centrale del Latte d'Italia S.p.A.**" (la "**Società Post-Fusione**" o "**CLI**"); e

(iii) sostanzialmente in un unico contesto con la Fusione, del conferimento dell'intero complesso aziendale di CLF in Centrale del Latte della Toscana (lo "**Scorporo**").

C. La Fusione è stata approvata rispettivamente in data 9 maggio 2016 e 13 giugno 2016 dall'assemblea straordinaria dei soci di CLF e dall'assemblea straordinaria dei soci di CLT. Con particolare riferimento all'assemblea straordinaria di CLT, tale deliberazione è stata assunta con una percentuale di voti favorevoli pari al 63,05% del capitale sociale di quest'ultima che comprendeva, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto, la maggioranza richiesta dall'articolo 49, comma 1, lettera (g), del Regolamento Emittenti.

D. Il perfezionamento della Fusione era subordinato all'avveramento – o alla rinuncia, se del caso, ove consentito dalle applicabili disposizioni – entro il 30 settembre 2016, delle seguenti condizioni:

(i) approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di CLT;

(ii) adozione del nuovo statuto sociale, nel testo allegato al Progetto di Fusione, da parte dell'assemblea straordinaria di CLT (lo "**Statuto Post-Fusione**");

(iii) assunzione, da parte dell'assemblea ordinaria di CLT, da tenersi successivamente all'assemblea straordinaria di approvazione del Progetto di Fusione, della delibera

– per l'integrazione, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di 4 (quattro) membri, designati dai Soci CLF; e

– per l'acquisto di azioni proprie, con efficacia immediata e non soggetta a condizioni sospensive di efficacia;

(iv) rilascio da parte di Consob del provvedimento concernente il giudizio di equivalenza sul prospetto di quotazione delle azioni della Società Post-Fusione da emettere a servizio della Fusione, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti;

(v) mancata approvazione, emissione, promulgazione, attuazione o presentazione da parte di alcun Tribunale competente di qualsivoglia provvedimento o atto in corso di validità che vietasse o sospendesse l'esecuzione della Fusione secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione e mancata approvazione, promulgazione o attuazione di provvedimenti da parte di alcun tribunale competente che avessero l'effetto di proibire o rendere invalida l'esecuzione della Fusione;

(vi) non applicabilità ai Soci Sindacati nel Patto della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto, con l'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di CLT con la maggioranza richiesta dall'articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti; e

(vii) positivo espletamento della *confirmatory due diligence*.

Le predette condizioni si sono interamente verificate entro la Data di Efficacia della Fusione (come *infra* definita).

E. Nulla ostando, dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "**Data di Efficacia della Fusione**"), si sono prodotti gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione; ai sensi di quanto previsto nell'atto di Fusione, essendo l'efficacia del Patto e le correlate obbligazioni sospensivamente subordinate all'intervenuta efficacia della Fusione, il Patto ha acquistato anch'esso efficacia a partire dalle ore 23.59 del 30 settembre 2016 (la "**Data di Efficacia del Patto**").

F. Per effetto della Fusione, i Soci CLF hanno ricevuto in concambio – a far data dal giorno di ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"**MTA**") – azioni ordinarie della Società Post-Fusione di nuova emissione al servizio della Fusione, quotate sul MTA, sulla base del rapporto di cambio indicato nell'Accordo di Fusione, come comunicato al mercato.

G. Il Patto ha durata secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7 (*Efficacia e Durata del Patto*).

Di seguito viene fornita una illustrazione del contenuto delle principali previsioni del Patto.

2. Tipo di patto

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto, riprodotte in sintesi al successivo paragrafo 6 (*Contenuto del Patto*), hanno natura di sindacato di voto e di blocco a norma dell'articolo 122 del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A., che, all'esito della Fusione, è stata ridenominata "*Centrale del Latte d'Italia S.p.A.*", C.F. 01934250018, con sede in Torino, Via Filadelfia, 220.

Antecedentemente alla Fusione, il capitale sociale di CLT era pari a Euro 20.600.000 diviso in n. 10.000.000 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

Alla data odierna, il capitale sociale di CLI è pari a Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 2,06 ciascuna.

4. Soggetti aderenti e Azioni Sindacate nel Patto

Il presente Patto aggrega: (i) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione, possedute dai Soci CLT, rappresentative nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, del 43,496% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le "**Azioni CLT Sindacate**") e (ii) un numero di azioni ordinarie della Società Post-Fusione possedute da Soci CLF, tale da rappresentare nel complesso, alla Data di Efficacia della Fusione, il 21,376% del capitale sociale della Società Post-Fusione (le azioni di cui al presente punto (ii) le "**Azioni CLF Sindacate**" e, unitamente alle Azioni CLT Sindacate, le "**Azioni Sindacate**").

La tabella che segue riporta una rappresentazione dei Soci Sindacati aderenti al Patto e del numero di Azioni Sindacate nel Patto da ciascun Socio Sindacato, alla Data di Efficacia della Fusione, e le relative percentuali di ciascun Socio Sindacato, sia rispetto al totale delle azioni ordinarie, sia rispetto al totale delle Azioni Sindacate nel Patto:

Socio Sindacato	Azioni Sindacate	% su capitale sociale di Euro 28.840.041,20 diviso in n. 14.000.020	% su totale delle azioni oggetto del Patto
Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A.	5.179.325	36,995%	57,028%
Lavia S.S.	551.250	3,938%	6,070%
Luigi Luzzati	166.395	1,189%	1,832%
Sylvia Loew	118.460	0,846%	1,304%
Marco Fausto Luzzati	47.410	0,339%	0,522%
Carla Luzzati	26.469	0,189%	0,291%
Comune di Firenze	1.714.323	12,245%	18,876%

Fidi Toscana S.p.A.	955.678	6,826%	10,523%
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Firenze	322.763	2,305%	3,554%
Totale	9.082.073	64,872%	100,000%

5. Soggetto che possa, tramite il Patto, esercitare il controllo sulla Società Post-Fusione

A seguito della Fusione Adele Artom, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. e Lavia s.s., detiene circa il 40,93% del capitale sociale di CLI ed esercita, pertanto, il controllo ai sensi degli articoli 2359, n. 2, del Codice Civile (influenza dominante) e 93 del TUF.

6. Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle pattuizioni rilevanti contenute nel Patto.

6.1 Composizione del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione

6.1.1 *Lista di maggioranza*

Le Parti si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, (i) per il tramite dei rispettivi Rappresentanti Comuni (come *infra* definiti), a formare e presentare, a norma dello Statuto Post-Fusione, per il tramite di Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in sede di assemblea ordinaria dei soci per la nomina degli amministratori e/o dei sindaci (a seconda del caso), un'unica lista di maggioranza nella quale saranno indicati i nominativi dei candidati alla carica di amministratore e/o di sindaco (a seconda del caso), nel pieno rispetto delle pattuizioni che seguono (la "**Lista di Maggioranza**"), e (ii) ad esercitare i diritti di voto relativi a tutte le Azioni Sindacate in favore della Lista di Maggioranza.

6.1.2 *Dalla Data di Efficacia del Patto fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto (il "Primo Periodo")*

Nel Primo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di integrazione del consiglio di amministrazione in carica alla data di sottoscrizione del Patto, a (i) far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché (ii) presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di nove amministratori designati dai Soci CLT – di cui quattro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF dal Codice di Autodisciplina (gli "**Amministratori Indipendenti**") – che saranno i consiglieri in carica alla Data di Efficacia del Patto e quattro amministratori designati dai Soci CLF.

Per tutto il Primo Periodo, il presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l'attuale presidente del consiglio di amministrazione di CLT, Dott. Luigi Luzzati, e il vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato della Società Post-Fusione, munito di deleghe gestionali, rimarrà l'attuale vice-presidente esecutivo ed amministratore delegato di CLT, Ing. Riccardo Pozzoli, senza modifica delle attuali rispettive deleghe gestionali.

Tra gli amministratori di designazione dei Soci CLF verrà nominato, per tutto il Primo Periodo, il vice-presidente del consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, a cui il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione assegnerà i ruoli di membro del comitato controllo e rischi, membro dell'organismo di vigilanza ai sensi D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, membro del comitato per le operazioni con parti correlate e membro del comitato per la remunerazione degli amministratori,

nonché la funzione di intrattenere e coordinare le relazioni della Società Post-Fusione con le istituzioni a livello nazionale.

6.1.3 Nel periodo dalla scadenza del Primo Periodo fino alla data di scadenza del Patto (il "Secondo Periodo")

Nel Secondo Periodo, le Parti si sono impegnate, in sede assembleare di nomina degli amministratori, a far sì che il consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione riceva mandato di durata triennale e sia composto da un numero di tredici amministratori, qualora venisse presentata una sola lista di candidati ovvero, in alternativa, quattordici amministratori, qualora venissero presentate più di una lista di candidati, nonché a presentare e votare una lista di maggioranza che consenta di determinare un consiglio di amministrazione composto di (i) nove amministratori designati congiuntamente dai Soci CLT – di cui tre Amministratori Indipendenti – tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione e il vice-presidente ed amministratore delegato, entrambi muniti di deleghe gestionali e i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione, fermo restando che detta designazione da parte dei Soci CLT terrà conto degli assetti del gruppo riconducibile alla Società Post-Fusione (il "**Gruppo**") e (ii) quattro amministratori designati congiuntamente dai Soci CLF – di cui un Amministratore Indipendente – tra i quali dovrà essere eletto il vice-presidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione della Società Post-Fusione.

La designazione dei candidati da parte dei Soci CLT e dei Soci CLF secondo quanto sopra descritto dovrà altresì essere effettuata in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato almeno, rispettivamente, quattro e uno dei propri candidati.

6.2 Composizione del collegio sindacale della Società Post-Fusione

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLT in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLT, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei criteri di seguito indicati.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale della Società Post-Fusione sia costituito e rimanga composto da tre sindaci effettivi e tre sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue: (i) i Soci CLT designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (ii) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo ed un sindaco supplente; (iii) il presidente del collegio sindacale ed il rimanente sindaco supplente, ove non vengano tratti dall'eventuale lista di minoranza, verranno designati congiuntamente dai Soci CLT e Soci CLF; e (iv) la designazione dei candidati di cui ai precedenti punti lettere (i) e (ii) dovrà essere effettuata in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno uno dei rispettivi candidati.

6.3 Composizione degli organi sociali delle principali controllate dalla Società Post-Fusione

6.3.1 Organi sociali di Centrale del Latte della Toscana

Le Parti si sono impegnate a far sì che – e a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché –, dalla data di efficacia dello Scorporo e per tutta la successiva durata del Patto, gli organi sociali di Centrale del Latte della Toscana siano costituiti e rimangano composti da, (i) quanto al consiglio di amministrazione, un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di

onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi e il cui mandato avrà durata triennale, e, (ii) quanto al collegio sindacale da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e il cui mandato avrà durata triennale. Segnatamente, tali organi sociali verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLF designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l'amministratore delegato o direttore generale; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(b) i Soci CLT designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vicepresidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana;

(c) il consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di Centrale del Latte della Toscana varrà doppio (c.d. *casting vote*);

(d) i Soci CLF avranno il diritto di designare congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(e) i Soci CLT avranno il diritto di designare congiuntamente un sindaco effettivo – che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale – ed un sindaco supplente.

6.3.2 Organi sociali di CLV

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il consiglio di amministrazione di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di sei amministratori, i quali dovranno avere requisiti di onorabilità, professionalità e non essere in condizione di conflitto di interessi, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente quattro amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il presidente del consiglio di amministrazione munito di deleghe gestionali e l'amministratore delegato; i poteri di entrambi saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione CLV;

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente due amministratori, tra i quali dovrà essere eletto il vicepresidente del consiglio di amministrazione, i cui poteri saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione di CLV; e

(c) il consiglio di amministrazione di CLV delibererà secondo le maggioranze di legge e di statuto, fermo restando che, in caso di parità di voti, il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione di CLV varrà doppio (c.d. *casting vote*).

Con riferimento al Primo Periodo, al fine di determinare la composizione del consiglio di amministrazione di CLV nel rispetto delle pattuizioni che precedono, i Soci CLT si sono impegnati a far sì che il consiglio di amministrazione di CLV provveda, con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto, a cooptare gli amministratori designati dai Soci CLF, con l'attribuzione della carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione conformemente a quanto previsto nella precedente lettera (b) del presente paragrafo 6.3.2, i quali resteranno in carica fino alla data di scadenza del consiglio di amministrazione di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto (*i.e.*, al termine del Primo Periodo).

Le Parti hanno concordato che il collegio sindacale di CLV in carica alla data di sottoscrizione del Patto rimanga in carica fino alla naturale scadenza, fermo restando che in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più degli attuali sindaci di CLV, le Parti si sono obbligate a fare quanto ragionevolmente in proprio potere affinché i sindaci cessati siano sostituiti nel rispetto dei seguenti criteri di designazione.

Le Parti si sono obbligate a far quanto ragionevolmente in proprio potere affinché, a decorrere dalla scadenza del collegio sindacale in carica alla data di sottoscrizione del Patto fino alla data di scadenza del Patto, il collegio sindacale di CLV sia costituito e rimanga composto da un numero complessivo di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, il cui mandato avrà durata triennale e che verranno nominati come segue:

(a) i Soci CLT designeranno congiuntamente due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; e

(b) i Soci CLF designeranno congiuntamente un sindaco effettivo – che sarà nominato quale presidente del collegio sindacale – e un sindaco supplente.

6.4 Sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati

L'eventuale sostituzione, per qualsiasi ragione, di un amministratore o di un sindaco, designato secondo quanto indicato ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 che precedono, dovrà essere in ogni caso effettuata nel rispetto dei criteri di designazione ivi previsti e della composizione del relativo organo sociale nei termini ivi indicati.

6.5 Ulteriori previsioni inerenti al governo societario

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto, il governo societario operativo del Gruppo venga organizzato e modellato nel rispetto delle seguenti ulteriori pattuizioni:

(a) rispetto – nei limiti massimi consentiti – dei modelli organizzativi operativi attualmente utilizzati, rispettivamente, da CLT (con riferimento alla Società Post-Fusione) e da CLF (con riferimento a Centrale del Latte della Toscana);

(b) integrazione e/o costituzione dei comitati di Gruppo che le Parti riterranno di comune accordo in buona fede utili e necessari;

(c) mantenimento della separazione tra gli attuali sistemi informativi di CLT e di CLF (i "**Sistemi Informativi**") anche ad esito della Fusione (rispettivamente, nella Società Post-Fusione ed in Centrale del Latte della Toscana), con l'impegno di valutare congiuntamente in buona fede i tempi e le modalità per assicurare la loro integrazione;

(d) costituzione di un comitato *marketing*, composto dagli attuali responsabili marketing e responsabili delle vendite di ciascuno stabilimento del Gruppo e motore propulsivo delle opportunità di sviluppo e delle iniziative su base nazionale ed internazionale, con riunioni periodiche per verificare l'andamento mensile delle azioni intraprese e il loro riflesso sulle vendite;

(e) costituzione di un comitato tecnico di gruppo che comprenderà i responsabili tecnici, ai sensi delle disposizioni vigenti, di ciascuno stabilimento del Gruppo, riunendosi periodiche per l'esame delle tematiche emerse o emergenti in tema di impianti e macchinari e normative relative alla sicurezza sul lavoro e ambientale;

(f) costituzione di un comitato strategico di gruppo, che: (i) avrà il compito di dare indicazioni e suggerimenti circa le linee guida dello sviluppo a livello di Gruppo e sensibilizzare le associazioni e le

strutture pubbliche sui fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (ii) sarà costituito da un numero variabile di componenti, a seconda delle materie da trattare, ma dovrà in ogni caso comprendere i presidenti, vice-presidenti e gli amministratori delegati di tutte le società del Gruppo; (iii) opererà esclusivamente come sede di studio, confronto e dibattito per stimolare l'operatività delle società del Gruppo, senza procedere a votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno; (iv) potrà invitare alle proprie sessioni anche individui esterni al Gruppo, in particolare in presenza di fenomeni strutturali del "mondo del latte"; (v) avrà un segretario nominato per un anno dai partecipanti alla prima riunione e successivamente rinnovato o sostituito, che avrà il compito, sentite le sollecitazioni dei componenti del comitato, di convocare le riunioni dello stesso e di verbalizzarne i contenuti; e (vi) si riunirà periodicamente, alternando le sedi tra i vari stabilimenti del Gruppo.

6.6 Assemblea di CLT di approvazione della Fusione

Si rappresenta che dall'avvenuta sottoscrizione del Patto è conseguito che i Soci CLT prestassero l'autonomo consenso al perfezionamento dell'Operazione e quindi il loro autonomo impegno a votare in senso favorevole, nell'ambito dell'assemblea straordinaria e ordinaria di CLT, in ordine all'approvazione del Progetto di Fusione e della Fusione, nonché all'integrazione, con efficacia a far data dalla Data di Efficacia della Fusione, del consiglio di amministrazione di CLT con la nomina di quattro membri designati dai Soci CLF e alla proposta sull'acquisto di azioni proprie.

6.7 Lock-up

Per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Efficacia del Patto (il "**Periodo di Lock-up**"), ciascun Socio Sindacato non potrà, direttamente o indirettamente, Trasferire (come *infra* definito), in tutto o in parte, Azioni Sindacate a favore di uno o più Soci Sindacati e/o di uno o più terzi (ciascuno, il "**Potenziale Acquirente**").

Per "**Trasferimento**" si intenderà qualsiasi atto, negozio, operazione o serie di operazioni (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, la permuta, il conferimento in società, la fusione, la scissione e l'intestazione fiduciaria) in forza del quale si determini il trasferimento, diretto o indiretto, a favore di Potenziali Acquirenti, della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento su qualsivoglia Azione Sindacata o di qualsiasi diritto sulle Azioni Sindacate medesime, in qualsiasi forma, incluso qualsiasi strumento finanziario che attribuisca il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni Sindacate o comunque convertibili o scambiabili in Azioni Sindacate, ovvero, la conclusione di qualsiasi contratto derivato relativo alle Azioni Sindacate ovvero il compimento di qualsiasi operazione su derivati che determini una delle conseguenze sopra descritte (anche se limitatamente a conseguenze di natura economica). Il verbo "**Trasferire**" comunque coniugato avrà un significato coerente a quello di Trasferimento. Non si considererà Trasferimento la costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

Le suddette restrizioni non limitano in ogni caso il diritto delle Parti di accettare – ai termini ed alle condizioni previste dallo Statuto Post-Fusione – un'offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa (i) nei confronti di tutti gli azionisti della Società Post-Fusione rappresentativi di almeno i due terzi del capitale sociale della Società Post-Fusione e (ii) a condizioni che prevedano la parità di trattamento degli azionisti.

6.8 Prelazione

A seguito della scadenza del Periodo di Lock-up, le Azioni Sindacate potranno essere Trasferite, in tutto o in parte, dai Soci Sindacati a favore di Potenziali Acquirenti esclusivamente nel rispetto di un

diritto di prelazione previsto a favore degli altri Soci Sindacati ai sensi, nonché ai termini e secondo la procedura e le specifiche modalità previste dal Patto. Tale diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di costituzione in pegno delle Azioni Sindacate a condizione che il diritto di voto permanga in capo al Socio Sindacato datore di pegno che è obbligato, pertanto, a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno.

7. Efficacia e durata del Patto

Il Patto è entrato in vigore alla Data di Efficacia del Patto (30 settembre 2016) e rimarrà valido ed efficace fino alla prima tra le seguenti date di scadenza: (i) il 3° (terzo) anniversario della Data di Efficacia del Patto e (ii) la data in cui per qualsiasi ragione le Azioni Sindacate non dovessero più rappresentare almeno il 51% del capitale sociale della Società Post-Fusione (fermo restando l'obbligo delle Parti di adempiere, anche dopo detto termine di scadenza, tutte le rispettive obbligazioni di cui al Patto già sorte e non ancora adempiute alla data di scadenza del Patto medesimo).

Alla prima scadenza di cui al precedente punto (i) del presente paragrafo 7 (ove applicabile), il Patto sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di 3 (anni) ciascuno, salvo disdetta da inviarsi per iscritto da una delle Parti all'altra entro e non oltre il 180° (centottantesimo) giorno lavorativo precedente la data di scadenza di ciascun periodo triennale di durata.

Per effetto della Comunicazione di Disdetta, il Patto non verrà rinnovato alla scadenza del 29 settembre 2019 e si intenderà cessato e privo di efficacia a decorrere da tale data.

Le disposizioni parasociali del Patto cesseranno immediatamente di avere efficacia nei confronti di quel Socio Sindacato che cessi di possedere, in conformità alle disposizioni del Patto, Azioni Sindacate.

8. Rappresentanti Comuni

A decorrere dalla Data di Efficacia del Patto per tutta la durata del Patto, i Soci CLT e i Soci CLF hanno conferito mandato irrevocabile con rappresentanza anche nell'interesse dell'altra Parte, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1723, 2° comma, e 1726 del Codice Civile, rispettivamente a Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e al Comune di Firenze in persona del Sindaco *pro tempore*, perché possano, in nome e per conto rispettivamente di tutti i Soci CLT e di tutti i Soci CLF, adempiere alle obbligazioni dei Soci CLT e dei Soci CLF ed esercitare tutti i diritti spettanti a questi ultimi ai sensi del Patto (i "**Rappresentanti Comuni**").

9. Legge applicabile e foro competente

Il Patto è retto dalla legge italiana. Per qualsivoglia controversia derivante dal Patto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

10. Deposito delle Azioni Sindacate

Le Azioni Sindacate sono state depositate, all'esito della Fusione, su conti individuali degli Azionisti Sindacati nel Patto.11. Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 11 maggio 2016 protocollo n. 61236 e il relativo estratto è stato pubblicato sul quotidiano LA STAMPA il giorno 12 maggio 2016. La Comunicazione di Disdetta è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino in data 19 ottobre 2018, protocollo n. PRA/144891/2018/CTOAUTO.

Il presente estratto è pubblicato sul sito internet di Centrale del Latte (www.centralelatteitalia.com).

Torino, 19 ottobre 2018